



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione C.C. n.245 del 6/10/1994 modificata con delibera C.C. n. 6 del 26/1/1996 e
delibera C.C. n. 161 del 16/10/1997

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Articolo 1 - Istituzione della tassa annuale
- Articolo 2- Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- Articolo 3- Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- Articolo 4- Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Articolo 5 - Gettito complessivo della tassa e costo del servizio
- Articolo 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- Articolo 7 - Modalità di applicazione della tassa
- Articolo 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

CAPO II - CRITERI GENERALI DELLE TARFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- Articolo 9 - Definizioni
- Articolo 10 -Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle attività da assoggettare alla tassa
- Articolo 11 -Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza e dei relativi parametri caratteristici
- Articolo 12 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

CAPO III -CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- Articolo 13 - Classi di contribuenza

CAPO IV - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

- Articolo 14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- Articolo 15 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Articolo 16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

CAPO V - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Articolo 17 - Agevolazioni speciali
- Articolo 18 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Articolo 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VII - PROCEDURE E SANZIONI

- Articolo 20 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- Articolo 21 - Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso
- Articolo 22 - Mezzi di controllo
- Articolo 23 - Sanzioni

CAPO VIII - CONTENZIOSO - NORME TRANSITORE E FINALI

- Articolo 24 - Disposizioni finali e transitorie

APPENDICE - Note all'art. 3.

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento

Articolo 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Articolo 3 -Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n.915 e in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Articolo 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio. In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. La tassa relativa ai locali ed aree scoperte in multiproprietà e di centri commerciali integrati è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni.

Articolo 5 - Gettito complessivo della tassa e costo del servizio

1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa devono essere determinate in modo da rispettare i limiti previsti dall'art.61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni e secondo la percentuale di copertura del costo di esercizio del servizio fissato annualmente in sede di bilancio preventivo.
2. Ai fini della determinazione del costo d'esercizio è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo del 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del D.P.R. 10/9/1982 n. 915.

Articolo 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Articolo 7 - Modalità' di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/1982 e art. 59 del D.Lgs. 507/1993).
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
4. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% (con arrotondamento alle 10 lire) delle relative tariffe, tenuto conto di una distanza degli insediamenti sparsi dai più vicini contenitori mediamente pari a 1000 metri.
5. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 16 e 18 è consentito il cumulo con quelle di cui al precedente comma 4, cumulo che non potrà comunque superare l'80% della tariffa ordinaria.
6. Previa formale e motivata diffida scritta dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro 60 giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto, in misura pari al 40% qualora:
 - a. i contenitori non rispettino le distanze massime previste da Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - b. i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
 - c. non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, se riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
 - b. uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - c. uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - d. incidenza in senso positivo o negativo sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
2. abrogato
3. Criteri per le agevolazioni - Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

- a. motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;
 - c. riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.
4. Criteri per le esclusioni - Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.
 5. Le richieste di riduzioni o agevolazioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli comunali completi di tutti i dati previsti.
 6. Le domande presentate incomplete saranno considerate improcedibili fino a quando non saranno integrate con i dati mancanti.

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Articolo 9 - Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a. Coefficiente di produttività specifica q

Per coefficiente di produttività specifica q si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria di un'attività o di un gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b. Coefficiente medio di produttività specifica qm

Per coefficiente medio di produttività specifica qm si intende il rapporto tra il quantitativo totale Qt di rifiuti urbani e Qt speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale St delle superfici dei St locali iscritti nei ruoli della tassa per il medesimo anno: si applica pertanto la relazione $qm = Qt/St$.

Ai fini dell'utilizzo per la determinazione delle tariffe della tassa di ogni anno, il valore di Qt viene stimato applicando Qt all'ultimo valore a consuntivo effettivamente disponibile i trend - in aumento o diminuzione - della produttività complessiva di rifiuti desumibili dalle serie storiche.

c. Indice di produttività specifica i

Per indice di produttività specifica proprio di un'attività o gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica secondo la relazione : $i = q/qm$.

d. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani C

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo, salvo diversa determinazione assunta in sede di regolamento. Il costo convenzionale del servizio coincide comunque col gettito previsto della tassa RSU.

e. Tariffa media convenzionale Tm

Per tariffa media convenzionale Tm si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $- 8 - Tm = C/St$

f. Coefficiente di qualità K

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro - compreso tra 0,8 ed 1,2 - da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

g. Classe di contribuenza

Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da coefficienti quantitativi di produttività specifica tra loro simili, e da analoghe caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto, così da ritenersi assoggettabili a carico tributario omogeneo.

Il numero delle classi di contribuenza viene determinato in relazione all'articolazione tariffaria prevista dal presente Regolamento.

Ogni "i esima" classe di contribuenza è caratterizzata da un proprio coefficiente di produttività specifica qi , da un proprio indice di produttività specifica ii , da un proprio coefficiente di qualità Ki , determinati come specificato al successivo art.11. Ad ogni "i esima" classe di contribuenza corrisponde altresì una tariffa unitaria Ti determinata secondo le modalità di cui al successivo art. 12, ed una superficie Si costituita dalla somma delle superfici tassabili relative ai locali delle attività comprese nella classe medesima.

Articolo 10 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle attività da assoggettare alla tassa

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a .quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonchè dello sviluppo socio economico;
 - b. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.
3. Per categorie di attività non specificamente indagate, il coefficiente di produttività specifica può essere determinato con riferimento a criteri di analogia.

Articolo 11 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza e dei relativi parametri caratteristici

1. Ottenuti, attraverso le modalità di cui all'art. 10, i coefficienti di produttività specifica delle diverse attività o gruppi di attività pi- significativi per presenza nel contesto territoriale e/o per potenzialità di produzione di rifiuti, la formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti di produttività specifica tra loro simili, tenuto conto altresì delle caratteristiche qualitative e merceologiche dei rifiuti prodotti, e dell'esigenza di contenere l'articolazione delle tariffe unitarie
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Il coefficiente di produttività specifica qi di ciascuna classe di contribuenza è costituito dalla media ponderale, riferita alle rispettive superfici di applicazione del tributo, dei coefficienti di produttività specifica delle n. attività inserite nella classe, secondo la relazione: $qi = q1S1+q2S2+...+qnSn Si$
4. L'indice di produttività specifica ii di ciascuna classe di ii contribuenza viene definito attraverso la relazione $ii=qi/qm$
5. Il coefficiente di qualità Ki viene attribuito tenendo conto del maggiore o minore grado di onerosità , rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto mediamente derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Articolo 12 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in $€/mq.$, per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula: $Ti = Ki ii Tm$ con arrotondamento alle 10 lire.
2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a. rideterminazione annuale della tariffa media Tm , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b. ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c. revisione occasionale dei coefficienti di qualità , sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad

approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

Articolo 13 - Classi di contribuenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell'allegato "A" , i locali e le aree tassabili sono classificati, sulla base dei criteri di cui al precedente capo II del presente Regolamento, nelle seguenti categorie:

CLASSE 1 Abitazioni private e relativi garages

CLASSE 2 Locali adibiti ad attività ricettivo - alberghiera

CLASSE 3 Collettività e luoghi di assistenza e cura

CLASSE 4 Uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati, attività ricreative, attività artigianali di servizio alla residenza, di servizi privati igienico - sanitari

CLASSE 5 Musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni, scuole di canto, ballo, palestre private

CLASSE 6 teatri e cinema

CLASSE 7 Magazzini e depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche

CLASSE 8 Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado

CLASSE 9 Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini

CLASSE 10 Negozi di vendita al minuto di beni alimentari e beni deperibili e relativi magazzini

CLASSE 11 Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse

CLASSE 12 Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili

CLASSE 13 Mense, fast-foods, self-services

CLASSE 14 Attività manifatturiera, attività riparazione auto e macchinari, attività artigianali di servizio non comprese in altre classi

CLASSE 15 Aree dei campeggi, aree dei distributori di carburante e dei parcheggi all'aperto pubblici e privati

CLASSE 16 Altre aree private a qualsiasi uso adibite (stessi coefficienti della classe di attività' svolta)

CLASSE 17 Negozi di vendita al minuto di pesce, fiori e piante, ortofrutta e relativi magazzini

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite (e dall'1/1/1997 per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa) si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie o tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci pi- rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO IV - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

Articolo 14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite (nonchè dall'1/1/1997 le relative aree accessorie o pertinenziali) fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

- b. ripostigli, stenditori, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;
- c. le scale e gli androni dei condomini;
- d. balconi, terrazze esterne e scoperte;
- e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- g. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio dell'immobile;
- h. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive non adibite a giardino o a parco;
- i. cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- j. porticati, chioschi, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
- k. edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, nartec e simili). Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accordata a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente sulla base delle norme e del regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 15 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. abrogato
2. A decorrere dall'anno 1995 in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle misure sottoindicate:

Attività	percent. di riduz.sup.
autocarrozzerie	40%
lavanderie a secco	35%
autofficine, elettrauto	30%
tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	25%
attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie carpenterie e simili)	20%
laboratori di analisi, radiologici, fotografici; ambulatori dentistici, odontotecnici	15%
produzione di allestimenti od insegne; distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi	10%

3. La riduzione di cui al precedente comma 2 viene accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente ed a condizione che l'interessato alleghi idonea documentazione che attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.
4. Per eventuali attività non considerate nel comma 2 del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. A decorrere dall'1/1/1996 la tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante adibite a dimora abituale;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività .
 - d. utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
 - e. agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale (compresi i locali eventualmente adibiti ad attività agrituristiche) purché in possesso di partita IVA agricola.
2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D. Lgs. 507/1993.
3. La riduzione di cui al punto a) sarà predisposta d'ufficio, in sede di prima applicazione della nuova normativa, limitatamente a coloro che, alla data del 30 settembre 1995, risulteranno essere, sulla base dei dati dell'anagrafe, residenti soli purché soggetti passivi del tributo già iscritti nei ruoli della tassa.
4. Le riduzioni previste nel presente articolo sono cumulabili, con lo stesso limite massimo dell'80% della tariffa ordinaria, con quelle di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 18 del presente regolamento.

CAPO V - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 17 - Agevolazioni speciali

1. A decorrere dall'anno 1995 in applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal Settore Sanità - Servizi Sociali;
 - b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che persegono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - c. annullato
 - d. a decorrere dal 1996 agli occupanti delle abitazioni private che dispongano di giardino ad uso esclusivo e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature e sfalci unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in composter ad uso domestico, al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/o ammendante per le medesime superfici a verde privato, è accordata una riduzione della tariffa dovuta pari al 20%. Tale riduzione è concessa previa presentazione di apposita istanza e favorevole esito della istruttoria tecnica da parte del settore Risorse e Tutela Ambientale.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio, a decorrere dall'esercizio 1995, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 18 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività e qualora l'istruttoria tecnica del Settore Ambiente dia esito positivo, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a. nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 10% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione

del rifiuti conferito al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%;

b. a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%. Nel caso che il rifiuto oggetto del conferimento sia costituito esclusivamente da scarti di alimenti crudi o cotti e da residui di fiori e/o piante ornamentali, e ne sia dimostrata l'incidenza pari almeno al 50% della produzione ponderale complessiva è accordata una riduzione del 40% della tariffa unitaria;

c. nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 40%;

d. a decorrere dal 1996, a favore delle istituzioni scolastiche che attivino i programmi per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e partecipino ai progetti di educazione ambientale, predisposti dall'Amministrazione Comunale, anche su proposta degli istituti scolastici medesimi, è accordata una riduzione pari all'80% della tariffa unitaria, a condizione che sia positivamente verificato dal Settore Ambiente il conseguimento degli obiettivi programmatici fissati nei citati progetti o programmi comunali.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria può essere determinata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 60% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.
4. Le agevolazioni di cui sopra sono accordate a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente in collaborazione con il Gestore del servizio pubblico.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili con quelle di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 16 del presente regolamento, con lo stesso limite massimo dell'80% della tariffa ordinaria.

CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Articolo 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita, dal 1º gennaio 1995, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le

sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni ed attività di cui al vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a. occupazioni per soste nelle stesse punti effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
 - b. occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
8. Dall'anno 1996 è stabilita l'esenzione totale della tassa giornaliera di smaltimento, con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 67 c.3 del D.Lgs. 507/1993.

CAPO VII - PROCEDURE E SANZIONI

Articolo 20 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare al Servizio Tributi entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo, nonché l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, nelle denunce di cui sopra oltre ai dati del dichiarante non sono richiesti i dati identificativi degli altri componenti del nucleo, responsabili solidali, in quanto si tratta di elementi già in possesso dell'ufficio impositore.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'obbligazione tributaria decorre dal 1º giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
6. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1º giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
7. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1º giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
8. Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a. quando l'utente che ha prodotto la tardata denuncia di cessazione dimostrò di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio; purché detta denuncia di cessazione sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 21 - Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993 mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate

scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Eventuali eccedenze sono rimborsate dal Concessionario del servizio di riscossione entro i termini di legge e con le procedure previste dal D.P.R. 28/1/1988 n. 43.

3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
4. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni.

Articolo 22 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 23 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D. Lgs. 507/1993, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da L. 50.000 a L. 150.000.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3, si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689.

CAPO VIII - CONTENZIOSO - NORME TRANSITORE E FINALI

Articolo 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, è fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme regolamentari (ivi compresi i criteri di commisurazione delle tariffe e le relative riduzioni), come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni di legge.

APPENDICE

Note all'art. 3 -

Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 è il seguente:

"Art. 8 (Competenze dei Comuni) - I Comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d). Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i Comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

- a. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2;
- b. le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi delle smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);
- c. le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

d. le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario. Ciascun Comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6."

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 (artt. 58 e seguenti) e successive modificazioni.